

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di 1^ Convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque (2028) addì **DICIOTTO (18)** del mese di **APRILE (04)** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	GHIRARDI GIOVANNI	P	
2	GIACOMINI MOIRA	P	
3	VENTURI FRANCESCO	P	
4	CATTANEO MAURA	P	
5	GHIRARDI GIANMARIO	P	
6	MARIOTTI GUIDO	P	
7	LIETA ROBERTO GIACOMO	P	
8	RIZZI VERONICA	-	A
9	MORA FEDERICA	P	
10	BIANCHI OTTORINO	P	
11	GOZZI CATERINA	P	
12	MARIOTTI STEFANO	P	
13	SOLVESI FABIO	P	
	TOTALI	12	1

Sono presenti i Prosindaci Ghirardi Enrico e Zenoni Marco.

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale CAFORIO dott. ONOFRIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHIRARDI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al **n° 2 (DUE)** all'ordine del giorno.

DELIBERA DI C.C. N. 02 del 18/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione nr. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 dell'Autorità di regolazione per energia reti ed Ambiente con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la determina nr. 2/2021/Drif in data 04/11/2021, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) avente ad oggetto: "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e

delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, con la quale sono stati individuati gli atti da trasmettere all'ARERA, per l'approvazione del PEF 2022-2025;

- la Deliberazione 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;
- la Deliberazione del 03/08/2023 nr. 389/2023/R/rif, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- Deliberazione 03/08/2023 nr. 386/2023/R/rif dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) che istituisce due nuove voci di entrata di natura perequativa attraverso le quali l'Autorità intende assicurare la copertura di determinati costi non imputabili al tradizionale PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158 – dei cui criteri il Comune tiene conto nella commisurazione della tariffa (art. 1, comma 651, L. 147/13; Regolamento comunale IUC vigente, Parte Seconda Regolamento TARI vigente) - con i relativi Allegati, ed in particolare la parte inerente la classificazione delle utenze ed i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti per tipo di utenza (coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche) rispetto a cui vengono parametrize le tariffe TARI;

CONSIDERATO che fra i suddetti coefficienti “K”, quello relativo alla parte variabile della tariffa delle utenze domestiche (Kb) ed entrambi quelli relativi alle utenze non domestiche (Kc e Kd) sono proposti dalla normativa in range fra un valore minimo ed uno massimo, rispetto a cui il Comune deve stabilirne la misura a base della tariffa per ogni categoria di utenza tenendo conto da un canto dell’entità e della composizione dei costi da coprire (come illustrati nell’allegato “Piano Finanziario”) e dall’altro della realtà economica e sociale in cui sono calate sia le famiglie sia le attività produttive del proprio territorio, oltre che della composizione delle stesse;

CONSIDERATO:

- che i coefficienti “K” suddetti sono stati stabiliti nell’anno 1997 in periodo di crescita economica, ma che l’attuale realtà generale è di grave crisi economica tanto per famiglie quanto per attività produttive – tra le quali nel territorio montano del Comune di Malonno risultano particolarmente colpite le attività di ristorazione ed alcune attività di vendita - per le quali il noto abbassamento dei consumi comporta una notevole riduzione della produzione dei rifiuti;
- che il territorio del Comune di Malonno è particolarmente interessato dalla pesante crisi economica, e dalla concorrenza di grandi supermercati presenti nei Comuni limitrofi per cui le attività produttive di tipo ristorativo e ricettizio ed i negozi di generi alimentari risultano particolarmente penalizzati dal punto di vista economico ed hanno specularmente una sensibile riduzione della produzione di rifiuti;
- che i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti “Kd” relativi alla parte variabile della tariffa, anche in misura minima, previsti dal DPR n. 158/99 per le attività di ristorazione (ristoranti ecc., nonché bar ecc.) e per alcune attività di vendita (ortofrutta, pescherie, piante e fiori, supermercati, plurilicenze), risultano particolarmente elevati se rapportati alla realtà di Comuni montani di piccole dimensioni del nord Italia;

RITENUTO inoltre al fine di riequilibrare il peso del tributo sulle categorie produttive diverse nella determinazione delle tariffe TARI, per i motivi di cui al punto precedente, di adottare in linea generale le misure massime previste per i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti Kd parte variabile per tutte le categorie di utenze non domestiche, ad eccezione delle attività di ristorazione ed ortofrutta (categoria 16 “Ristoranti,..”, categoria 17 “Bar, ...”, cat. 20 “ortofrutta”) e di alcune attività di vendita di generi alimentari (categoria 18 “Supermercato, generi alimentari e categoria 19 “Plurilicenze, ..”), per le quali si ritiene ragionevole adottare un abbattimento rispettivamente del 40% e del 30% dei coefficienti minimi Kd base della parte variabile della tariffa nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 lett. E-bis) del D.L. nr 16/2014, convertito nella L. 2.5.2014 NR. 68;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n 12 del 26/04/2022 e nr. 3 del 22/03/2023 con la quali sono stati approvati rispettivamente il Piano Economico Finanziario 2022-2025 e le tariffe Tari per l’anno 2023;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 15 in data 30/04/2024, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2022-2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Malonno e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2023, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), come integrato e modificato dalla deliberazione 389/2023/R/rif per la revisione del periodo 2024-2025 il quale espone per l’anno 2025 un costo complessivo di Euro **640.599,00**, (al lordo delle detrazioni), mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € **479.130,00** (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) - di cui parte fissa € **202.874,00** e parte variabile € **276.256,00** considerato al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l’IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che “A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di

convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

DATO ATTO che la Provincia di Brescia con Decreto del Presidente nr. 241 del 21/10/2024 ha stabilito per l'anno 2025 l'aliquota del TEFA nella misura del 5%;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO l'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021, convertito con modificazioni nella Legge nr.15/2022 in base al quale in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno

2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 – 1° c. del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 28.03.2013;

VISTO il parere di regolarità contabile favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 – 1° c. del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 28.03.2013;

CON voti favorevoli n. 8 e n. 4 astenuti (minoranza consigliare) espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1) **di approvare**, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

UTENZE DOMESTICHE	TARIFFA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE		TARIFFA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE	
	COEFF. Ka	Euro/mq.	COEFF. Kb	Euro
Famiglie 1 componente	0,84	0,970	0,85	76,73
Famiglie 2 componenti	0,98	1,132	1,60	144,44
Famiglie 3 componenti	1,08	1,248	2,00	180,55
Famiglie 4 componenti	1,16	1,340	2,50	225,69
Famiglie 5 componenti	1,24	1,432	2,90	261,80
Famiglie 6 o più componenti	1,30	1,502	3,40	306,93

UTENZE NON DOMESTICHE:

ATTIVITÀ		TARIFFA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE		TARIFFA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE	
		COEFF. Kc	Euro/mq.	COEFF. Kd	Euro/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,320	0,372	4,200	0,762
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,670	0,778	6,550	1,188
3	Stabilimenti balneari	0,380	0,441	5,200	0,943
4	Esposizioni., autosaloni	0,300	0,348	3,550	0,644
5	Alberghi con ristorante	1,070	1,242	10,930	1,982
6	Alberghi senza ristorante	0,800	0,929	7,490	1,359
7	Case di cura e riposo	0,950	1,103	7,820	1,418
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,000	1,161	9,300	1,687
9	Banche ed istituti di credito	0,550	0,639	4,780	0,867
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,870	1,010	9,120	1,654
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,070	1,242	12,450	2,258
12	Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,720	0,836	8,500	1,542
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920	1,068	9,480	1,719
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,430	0,499	7,500	1,360
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	0,639	8,920	1,618
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,840	5,620	23,802	4,317
17	Bar, caffè, pasticceria	3,640	4,227	17,892	3,245
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,760	2,044	10,101	1,832
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	1,788	8,813	1,598
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	7,037	29,832	5,411
21	Discoteche, night-club	1,040	1,208	8,560	1,553

- 2) **di determinare** la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;
- 3) **di applicare** le componenti PEREQUATIVE di costo UR1,a e UR2,a istituite con la deliberazione **03/08/2023** nr. 386/2023/R/rif dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;
- 4) **di applicare** la componente PEREQUATIVA di costo UR3,a istituita con la deliberazione **01/04/2025** nr.133/2025/R/rif dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;
- 5) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Economico-Finanziario;
- 6) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 7) **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;
- 8) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000, voti con favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Minoranza Consiliare) espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti.

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL’ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Onofrio Dott. Caforio, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L’ANNO 2025”

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28/03/2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, lì 18/04/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI

(Caforio Dott. Onofrio)



COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL’ARTICOLO 8.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Onofrio Dott. Caforio, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L’ANNO 2025”

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28/03/2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità contabile della proposta suddetta.

Malonno, lì 18/04/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI
(Caforio Dott. Onofrio)



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ghirardi Dott. Giovanni



IL SEGRETARIO COMUNALE
Caforio Dott. Onofrio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesto che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno 21 MAG 2025 all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.malonno.bs.it/), ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 1 L. 18.6.2009 NR. 69).

MALONNO 21 MAG 2025



IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL MESSO / U.P.L.
Angeli Gianfranco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno _____, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì _____
